

N. 6899/17+2286/18 + 3821/18+5714/17RG.TRIB.  
N.52004/14+50567/15+14191/16+19766/16 N.R.  
N.9642/18 SENTENZA del 12.9.2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA PENALE  
in composizione monocratica

Il Giudice Dott.ssa Flaviana BALLOI all'udienza del 12.9.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di: \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in Milano, viale Majno n. 3, presso lo studio degli avv.ti Francesco  
ARATA e Claudio SCHIAFFINO

libero- presente

Difeso di fiducia dagli Avv. Francesco ARATA e Claudio SCHIAFFINO

IMPUTATO

in ordine al reato previsto e punito dall'art. 10 ter D. Lgs. 74/2000 perché, nella sua qualità di legale  
rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ - P.I.  
- in relazione all'anno d'imposta 2011 non versava, entro il termine previsto per il  
pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta  
in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di € 253.064,00 superando il limite della soglia di  
impunità stabilito dall'art. 10 bis dello stesso D. Lgs. 6 50.000,00).

Commesso in Milano il 27/12/2012;

1) del reato previsto e punito dall'art. 10 ter in relazione all'art. 10 bis del D. lgs. 74/2000 perché, in qualità di rappresentante legale della società in sede legale in non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l'importo di euro 222.488,28 (e dunque per un ammontare superiore ad euro 150.000,00) per il periodo d'imposta 2012. Accertato in Milano in data 21/08/2015, con termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in data 20/09/2013.

in ordine al reato previsto e punito dall'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della in sede legale alla data di commissione del reato in Milano in relazione all'anno d'imposta 2012 non versava, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di € 567.674,00 superando il limite della soglia di impunitività stabilito dallo stesso articolo (€ 250.000,00).

Compresso in Milano il 27/12/2013;

in ordine ai reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. 74/2000 perché, nella sua qualità rappresentante legale con sede legale in via P.I. non versava rispettivamente:

a) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno 2013, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l'ammontare di € 390.560,95 superando il limite della soglia di impunitività stabilito dallo stesso articolo (€ 150.000).

Compresso in Milano il 19/09/2014;

b) entro il termine previsto per il versamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale 2013 per un ammontare complessivo di € 289.3722,80 superando il limite della soglia di impunitività stabilito dallo stesso articolo (€ 250.000,00).

Compresso in Milano il 29/12/2014.

#### Conclusioni delle parti

Il p.m. ha chiesto: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.  
La difesa si è associata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreti di citazione diretta a giudizio dell'1.03.2016, 31.10.2016, 06.03.2017 e 30.08.2017 quale legale rappresentante della prima S.p.A. e poi S.r.l. - è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 10 bis e 10 ter D. Lgs 74/2000, come meglio precisato in rubrica.

\*\*\*\*\*

I procedimenti sono stati riuniti tutti all'udienza del 06.06.2018. Nella medesima udienza veniva escusso il teste del p.m. o e si procedeva altresì all'esame dell'imputato. All'udienza del 18.07.2018 veniva escussa la teste citata dalla difesa.

All'udienza del 12.09.2018 le parti concludevano come da verbale e il giudice deliberava come da separato dispositivo del quale dava lettura.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, celebrata in presenza dell'imputato, questo giudice ritiene che non sia emersa la responsabilità penale di \_\_\_\_\_ in merito ai reati a lui ascritti e, pertanto, il medesimo deve essere assolto.

Il teste \_\_\_\_\_ impiegato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, ha dichiarato che avevano effettuato un controllo automatizzato nei confronti della \_\_\_\_\_ S.r.l. relativamente al periodo 2013 successivi alla verifica di omissioni di versamenti e che era stato notificato alla società relativo avviso di irregolarità.

Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni rese dell'imputato \_\_\_\_\_ dalle produzioni documentali in atti.

\_\_\_\_\_ possedeva due società: \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_ quest'ultima socia di \_\_\_\_\_ al 51% ed interamente posseduta dalla famiglia \_\_\_\_\_ società costituita nel 1969, produceva calzature per bambini ed adolescenti di marchi prestigiosi, come \_\_\_\_\_, che in parte vendeva in negozi propri e in parte distribuiva ad altri esercizi commerciali di vendita al dettaglio. La sede operativa della società era sita in \_\_\_\_\_ nelle Marche, dove avveniva la produzione delle calzature, mentre la sede legale si trovava a Milano.

Amministratore delegato di \_\_\_\_\_, fino al febbraio 2012, era stato \_\_\_\_\_, mentre era presidente. \_\_\_\_\_, di fatto, non era mai stato un vero imprenditore, in quanto fino al 2015 aveva insegnato presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ ed aveva altresì esercitato la professione di avvocato quale titolare di uno studio legale composto da circa 30 professionisti. Tuttavia, a seguito della morte del figlio - affetto da un grave forma tumorale diagnosticata alla fine del 2006 - avvenuta nel 2011, si era dovuto occupare di \_\_\_\_\_, proprio negli anni di maggiore crisi della stessa.

Infatti, fino al 2006 \_\_\_\_\_ si trovava in una situazione abbastanza florida, così che nel mese di dicembre dello stesso anno si pensò di realizzare un immobile a \_\_\_\_\_ per la logistica delle calzature, dal costo di circa 2 milioni di euro. Il relativo progetto era stato studiato agli inizi del 2007 da \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_, con il quale \_\_\_\_\_ aveva ottimi rapporti per aver concluso positivamente diverse operazioni. Il \_\_\_\_\_, nella persona del funzionario \_\_\_\_\_, aveva presentato \_\_\_\_\_ quale contraente di \_\_\_\_\_ mentre del contratto di appalto relativo alla realizzazione dell'immobile si occupava \_\_\_\_\_.

Con e-mail del 20 aprile 2007<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ comunicava l'accordo di \_\_\_\_\_ per un appalto di 3 milioni di euro, subordinandolo al previo accertamento tecnico del valore e della regolarità catastale urbanistica, che avrebbe dovuto essere effettuato da periti nominati dalla stessa \_\_\_\_\_ sa ma remunerati da \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup> Cfr. doc. n. 14 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018. Nella medesima e-mail si comunicava che era stata accolta l'operazione su \_\_\_\_\_ per 4 milioni di euro.

L'appalto era stato concluso<sup>2</sup> il giorno 3 luglio 2007 ed era stato inviato alla \_\_\_\_\_, la quale il 5 luglio, nella persona di \_\_\_\_\_, comunicava di aver nominato i periti per effettuare il sopralluogo ove avrebbe dovuto essere realizzato l'immobile di \_\_\_\_\_, invitandoli a prendere contatti con i predetti periti<sup>3</sup>. Il 9 luglio \_\_\_\_\_ lo<sup>4</sup> inoltrava e-mail di \_\_\_\_\_ comunicando che i loro Organi Deliberanti avevano approvato il contratto d'appalto autorizzando l'incremento del contratto da originari euro 3 milioni a 3 milioni e 430 mila euro.

Nel 2010 la crisi nel settore calzaturiero, iniziata già nel 2008, divenne particolarmente grave; infatti, mentre i negozi di proprietà di \_\_\_\_\_ continuano a vendere le calzature per bambini, altrettanto non accadeva per i negozi al dettaglio a cui \_\_\_\_\_ forniva le proprie calzature, in quanto gli stessi commerciavano sia calzature per bambino che per adulto. Il commercio relativo alle calzature per adulto aveva infatti subito un grave calo e, pertanto, i negozianti non erano più in grado di pagare con puntualità le forniture.

Al fine di sopperire a tali insoluti, la società pensò di avviare un programma di ristrutturazione della propria rete di vendita aumentando la catena dei negozi ed outlet propri, passando da 13 a 26 unità. La realizzazione di tali ulteriori negozi richiedeva un tempo di circa 5/6 mesi e l'investimento di ingenti somme di denaro.

Pertanto, \_\_\_\_\_ nell'autunno del 2010 contattava il \_\_\_\_\_, il quale si era mostrato disponibile a finanziare il progetto di ristrutturazione promettendo – a parole<sup>5</sup> – l'erogazione di un mutuo di circa 2 milioni di euro, mentre la famiglia \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto erogare la somma di 2 milioni e mezzo/3 milioni euro.

In attesa dell'erogazione del predetto mutuo, alla fine del 2010 e inizio 2011, con i finanziamenti della famiglia \_\_\_\_\_ si procedeva alla realizzazione dei primi negozi destinati alla vendita diretta.

La procedura per il mutuo nel frattempo andava avanti; infatti, dapprima \_\_\_\_\_ si riceveva la bozza del term sheet<sup>6</sup> relativo al finanziamento del "programma negozi", e successivamente il term sheet definitivo. Tuttavia, il 13 giugno del 2011, nonostante le precedenti rassicurazioni, il \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, del tutto inaspettatamente, comunicava telefonicamente che la richiesta del mutuo era stata respinta, rendendosi successivamente irreperibile.

La mancata erogazione del mutuo promesso era stata fonte di gravi difficoltà finanziaria per \_\_\_\_\_ poiché la società non era più in grado di fronteggiare le spese per la realizzazione del "programma negozi" né di pagare i fornitori per lo più costituiti da piccoli artigiani. Tanto che, questi ultimi, erano stati autori di attacchi personali verso la famiglia \_\_\_\_\_, vittima anche di danneggiamenti delle proprie autovetture.

<sup>2</sup> Il predetto appalto era stato concluso tra \_\_\_\_\_ e l'impresa edile \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ ni aveva avviato le trattative e che realizzerà sia l'immobile di \_\_\_\_\_ che l'immobile di proprietà di \_\_\_\_\_ si a Balanzano (Perugia).

<sup>3</sup> Cfr. e-mail sub doc. n. 15 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>4</sup> Cfr. doc. n. 16 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>5</sup> Con il Banco c'era stato solo un accordo verbale perché i "rapporti erano tali per cui veramente bastava la parola" (pag. 12, trascrizione verbale udienza del 06.06.2018).

<sup>6</sup> Cfr. e-mail inviata da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nel contenente la bozza del term sheet in vista dell'incontro di venerdì 20, sub doc. n. 9 della memoria.

I contatti col \_\_\_\_\_, interrotti bruscamente nel mese di giugno 2011, ripresero alla fine del mese di ottobre 2011, quando \_\_\_\_\_ si era rivolto direttamente al dirigente \_\_\_\_\_ . Il 2 novembre il \_\_\_\_\_ deliberava un mutuo BEI<sup>7</sup> strumentale al versamento delle anticipazioni necessarie a pagare i fornitori "più accaniti", nonché ad allestire la collezione da presentare al \_\_\_\_\_ di Firenze nel mese di gennaio 2012. Era stato quindi aperto un nuovo conto<sup>8</sup> corrente nel quale avrebbero dovuto essere versate le anticipazioni.

Tuttavia, il predetto mutuo era stato subito dopo revocato, così che la società, priva ormai di risorse finanziarie, non era riuscita ad allestire in maniera decente la collezione al \_\_\_\_\_, con conseguente crollo delle vendite del 40% circa.

Il mutuo era stato poi concesso il 27 gennaio 2012, ma i danni provocati dal ritardo non verranno mai risarciti.

Il 2 febbraio 2012 veniva licenziato l'amministratore delegato \_\_\_\_\_ . A seguito del licenziamento \_\_\_\_\_ era venuto a conoscenza di una serie di circostanze circa la mala gestione da parte dello stesso \_\_\_\_\_ . In particolare, gli era stato riferito che una parte consistente del materiale che avrebbe dovuto essere destinata alla costruzione dell'immobile di \_\_\_\_\_ era stata invece utilizzata per la costruzione di un immobile a Balanzago (Perugia), di proprietà di \_\_\_\_\_, il quale aveva incaricato per la realizzazione di quest'ultimo la stessa ditta che costruiva l'immobile a \_\_\_\_\_ . Pertanto, \_\_\_\_\_ al fine di accertare dette circostanze, aveva incaricato un'agenzia investigativa<sup>9</sup> che aveva confermato ciò.

In sostanza, i costi per la realizzazione della costruzione dell'immobile a Balanzago erano stati conteggiati tra le spese per la realizzazione dell'immobile di \_\_\_\_\_ - e, quindi, sul prezzo dell'appalto - compreso il costo del carburante occorso ai mezzi per percorrere il tragitto da \_\_\_\_\_ a Balanzago (circa 160 Km.) nonché il costo del pernottamento del personale. Le relative fatture erano intestate alla società di leasing che era subentrata a \_\_\_\_\_ nel contratto di appalto.

\_\_\_\_\_ , vista la situazione, aveva provveduto ad incaricare i periti \_\_\_\_\_ al fine di determinare il valore dell'immobile di \_\_\_\_\_ (terminato nel mese di marzo 2009), il quale a fronte del costo, quale risultava dalle fatture emesse, di circa 4 milioni e mezzo di euro, in effetti era stato valutato nella cifra di un milione e 900 euro. Peraltro, il predetto immobile risultava incompleto oltre a presentare una serie di vizi, come evidenziato nelle perizie in atti. In particolare, l'immobile era stato realizzato su una superficie scoscesa tale da impedire l'accesso diretto dei camion ai magazzini e da rendere pertanto necessario, per lo scarico della merce, l'utilizzo di carrelli.

<sup>7</sup> Cfr. doc. n. 19 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>8</sup> Cfr. nuovo contratto di conto corrente del 14.11.2011, sub doc. n. 11 della memoria.

<sup>9</sup> Cfr. Report attività investigativa - studio Investigativo \_\_\_\_\_, sub doc. n. 22 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>10</sup> Cfr. doc. n. 23 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>11</sup> Cfr. doc. n. 24 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

Quanto ai costi per la realizzazione dell'immobile di \_\_\_\_\_, ha precisato che gli stessi erano stati "gonfiati" "perché hanno pagato anche i periti e i signori della società di leasing"<sup>12</sup>.

A tal punto l'imputato ha precisato che \_\_\_\_\_ apparteneva al 100% al \_\_\_\_\_, a sua volta proprietario anche di \_\_\_\_\_ che proprio all'epoca dei fatti di \_\_\_\_\_ (2007-2009) era nota nell'ambito della cronaca giudiziaria per alcuni reati commessi da taluni suoi esponenti. \_\_\_\_\_ e aveva incorporato \_\_\_\_\_ ed era pertanto succeduta a quest'ultima nel contratto di leasing con \_\_\_\_\_

Indi, \_\_\_\_\_, dopo aver preso atto, anche a seguito di accessi personali sul luogo, dell'inadeguatezza dell'immobile di \_\_\_\_\_, aveva contattato \_\_\_\_\_ al fine di chiedergli spiegazioni in merito nonché per definire in maniera amichevole la questione relativa ai danni causati dalle mancate anticipazioni.

Nel frattempo \_\_\_\_\_, proprietaria del predetto immobile, aveva conferito tutto il pacchetto dei propri contratti di leasing in \_\_\_\_\_, anch'essa partecipata dal \_\_\_\_\_ in decorrenza 31 dicembre 2009.

Dopo diverse riunioni, \_\_\_\_\_; concedeva la moratoria dei canoni di leasing, subordinandola alla rinuncia di qualsiasi azione nei confronti dei periti nonché alla produzione della prova che venisse promossa un'azione solo in sede civile nei confronti di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ su sollecitazione di \_\_\_\_\_, aveva già chiesto un sequestro conservativo della liquidazione spettante a \_\_\_\_\_ il quale nel frattempo aveva incardinato una causa civile contro la società. Tuttavia, il ricorso era stato rigettato in quanto sfornito di prove<sup>14</sup>. Infatti, l'unica prova di cui la società era in possesso era costituita dal rapporto dell'agenzia investigativa.

Nel mese di luglio 2013 \_\_\_\_\_, reagiva alle ipotesi di accordo transattive proposte da \_\_\_\_\_, intimando a \_\_\_\_\_ il pagamento delle rate scadute<sup>15</sup>. \_\_\_\_\_, in riscontro a tale inaspettata richiesta, rispondeva richiamando i contenuti della riunione precedente in cui \_\_\_\_\_ aveva preteso la rinuncia ad avviare l'azione penale nei confronti di \_\_\_\_\_ in quanto la stessa avrebbe potuto far emergere responsabilità nei confronti dei periti e sottolineando altresì le conseguenze dannose dovute all'arbitraria e ingiustificata rottura delle trattative<sup>16</sup>.

Quasi contestualmente ai predetti fatti, era stato peraltro rigettato dal tribunale di Milano il reclamo presentato da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ per l'assoluta inconsistenza degli elementi di fatto, con condanna di \_\_\_\_\_ per lite temeraria<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. pag. 18, trascrizioni verbale udienza del 06.06.2018.

<sup>13</sup> Cfr. e-mail del 29.03.2013 da \_\_\_\_\_ sub doc. n. 28 delle della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>14</sup> Cfr. ordinanza del giudice di Fermo del 26.01.2013, sub doc. n. 13 della memoria.

<sup>15</sup> Cfr. lettera del 31.07.2013, sub doc. n. 14 della memoria.

<sup>16</sup> Cfr. lettera racc. a.r. del 15.08.2013 \_\_\_\_\_, sub doc. n. 15 della memoria.

<sup>17</sup> Cfr. Ordinanza di rigetto del 23.08.2013, sub doc. n. 16 della memoria.

Alla fine del 2013 la situazione economico-finanziaria della società era alquanto critica. I nuovi negozi erano stati nel frattempo realizzati e aperti ma faticavano ad andare avanti in quanto, essendosi oramai prosciugate le risorse finanziarie della società, non potevano essere finanziate le relative attività di supporto, quali pubblicità, promozioni, ecc.

Pertanto, nel mese di novembre 2013 [redacted] inviava missiva a [redacted] comunicandogli le grosse difficoltà finanziarie della società ed evidenziando le inadempienze del [redacted] nei confronti di [redacted], in particolare, lamentava l'interruzione delle trattative per la stipulazione del mutuo<sup>18</sup>.

Vista la gravità della situazione, inoltre, [redacted] conferiva incarico all'avv. [redacted] il quale inviava nel dicembre 2013 una lettera al [redacted] sollecitando una decisione in merito alla transazione sul mutuo. Tale missiva veniva riscontrata da [redacted] chiedendo un incontro con [redacted]. Prima di tale incontro, [redacted] aveva chiesto l'invio di tutta la documentazione per poter predisporre urgentemente le pratiche fido sulla società e sulla posizione personale di [redacted] inerenti le moratorie richieste<sup>20</sup>.

Nel mese di gennaio 2014 il [redacted] riscontrava la lettera dell'avv. [redacted] confermando l'impegno del [redacted] di supportare le necessità della società e auspicando altresì la prosecuzione della relazione su basi di reciproca soddisfazione<sup>21</sup>.

Tutto ciò faceva ben sperare che si pervenisse alla conclusione della transazione sul mutuo.

Nell'aprile del 2014 [redacted] si era presentato da solo ad una riunione in cui erano presenti sei persone, tra funzionari e dirigenti, tre del [redacted] e tre di [redacted] i quali gli chiedevano di sottoscrivere dei fogli anonimi e scritti con carattere illeggibili, contenenti le proposte per entrambi i leasing, che [redacted] si rifiutò di sottoscrivere.

Successivamente a tale riunione sia le trattative per la transazione sul mutuo che quelle relative sui fatti di [redacted] si erano arenate.

Il 12 settembre 2014 veniva fissato un incontro con il [redacted] in occasione del quale assicurò l'esito positivo della transazione sul mutuo per un importo pari a 2 milioni e 800 mila euro. Era stato inoltre convenuto che [redacted] avrebbe dovuto rinunciare ad ogni azione legale nonché inviare un *memorandum* illustrativo della situazione di [redacted] e [redacted] E con l'intervento del dott. [redacted], professionista di fiducia del [redacted]. Il [redacted] avrebbe confermato la transazione entro il 10 ottobre.

Il 24 settembre [redacted], onorando l'impegno precedentemente assunto, provvedeva alla trasmissione del *memorandum*<sup>22</sup> a [redacted]; *memorandum* che veniva valutato positivamente da [redacted]<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> Cfr. doc. n. 29 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>19</sup> Cfr. e-mail [redacted] del 4.12.2013, sub doc. n. 30 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>20</sup> Cfr. e-mail [redacted] del 9.12.2013, sub doc. n. 31 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>21</sup> Cfr. lettera del [redacted] e del 07.01.2014, sub. doc. n. 35 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>22</sup> In tale *memorandum* si dava conto della situazione patrimoniale della società e delle prospettive economiche, senza fare alcun accenno alla transazione sui fatti di [redacted].

<sup>23</sup> Cfr. e-mail inviata da [redacted] il 25.09.2014, sub doc. n. 34 della memoria.

Il giorno 3 ottobre, del tutto inaspettate, giungevano due lettere inviate dallo studio legale [redacted], che agiva per conto di [redacted] e [redacted], con le quali si intimava [redacted], quale debitore principale, e [redacted], quale fideiussore, al pagamento delle rate scadute per l'immobile di [redacted]<sup>24</sup> e per il marchio [redacted]<sup>25</sup>.

L'8 ottobre [redacted] comunicava che per la data del 10 ottobre non poteva dare una risposta in merito alla transazione sul mutuo.

Il 21 novembre 2014 [redacted] veniva contattato telefonicamente da [redacted] al fine di fissare una riunione per riprendere le trattative relative ad entrambe le transazioni. La riunione era stata fissata per il giorno 15 dicembre.

Prima della data fissata, il giorno 12 dicembre il [redacted] comunicava<sup>26</sup> il passaggio a sofferenza della posizione a nome [redacted] e la segnalazione alla centrale rischi.

Il giorno 15 dicembre si era comunque tenuta la riunione nel corso della quale erano state riprese le trattative per le due transazioni. [redacted] in quell'occasione propose di rimuovere gli effetti della segnalazione chiedendo a [redacted] di trasmettergli una proposta per la transazione di [redacted].

Indi, [redacted] il giorno 17 dicembre inviava a [redacted] una e-mail in cui confermava la trasmissione della proposta per una soluzione appropriata dei rapporti con [redacted] entro il mese di gennaio<sup>27</sup>.

Tale proposta era stata di fatto inviata il 9 gennaio 2015<sup>28</sup>. A seguito della ricezione della stessa, [redacted] gli chiedeva un incontro, avvenuto il 9 febbraio.

In data 16 marzo 2015 [redacted] comunicava che le modalità di definizione e rientro dello scaduto proposto da [redacted] in occasione dei diversi incontri non poteva essere condiviso da [redacted] invitando formalmente a provvedere al saldo, ed intimava altresì di provvedere all'immediato versamento a favore del [redacted] dei canoni scaduti relativi al contratto di locazione finanziaria per il marchio [redacted]<sup>30</sup>.

E' stato solo a seguito della ricezione delle predette lettere che [redacted] aveva avuto per la prima volta contezza dei vari passaggi che nel frattempo c'erano stati: e, cioè, che [redacted] stata incorporata da [redacted] già nel 2009 e che quest'ultima a sua volta, dopo i fatti di cronaca giudiziaria di cui si è detto sopra, era stata incorporata nel marzo del 2015 dal [redacted].

Dopo essere riuscito a ricostruire le intere vicende, [redacted] nel gennaio del 2017 sporgeva varie denunce-querelle nei confronti del [redacted] e di [redacted].

<sup>24</sup> Cfr. lettera racc. a.r., sub doc. n. 40 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>25</sup> Cfr. lettera racc. a.r., sub doc. n. 41 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>26</sup> Cfr. lettera racc. a.r., sub doc. n. 50 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>27</sup> Cfr. doc. n. 51 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

<sup>28</sup> Cfr. doc. n. 36 della memoria.

<sup>29</sup> Cfr. lettera racc. a.r. da Studio Legale [redacted] a [redacted]

[redacted] b. doc. n. 37 della memoria.

<sup>30</sup> Cfr. lettera racc. a.r. da Studio legale [redacted] a [redacted]

[redacted] sub doc. n. 38 della memoria.

Tali fatti avevano avuto effetti gravemente pregiudizievoli in quanto avevano impedito l'accesso al credito segnando il definitivo declino per [redacted] che falliva nel 2016, mentre [redacted] era dovuto ricorrere alla procedura di "esdebitazione" e [redacted] concordato<sup>31</sup>.

La famiglia [redacted] aveva nel frattempo versato una somma pari a circa 10 milioni di euro al fine di far fronte a tutte le emergenze finanziarie di [redacted]. La società, grazie a queste ingenti somme, era riuscita in un primo periodo a mantenere costante il numero dei dipendenti (100), che lavoravano per la società da circa 40 anni. Tuttavia, nel 2015 il numero degli occupati era drasticamente sceso a 30 unità.

Per far fronte alla crisi la società aveva anche concluso un accordo con il marchio [redacted] che metteva a disposizione di [redacted] no spazio nei propri negozi per vendere le calzature. Tuttavia, anche questa opportunità era poi sfumata in quanto mancavano i finanziamenti per pagare i fornitori.

La società aveva anche raggiunto degli accordi diretti a rateizzare il pagamento delle imposte ed aveva altresì provveduto ad alcuni pagamenti<sup>32</sup>.

La teste [redacted], ex moglie dell'imputato, ha sostanzialmente confermato i fatti come descritti dall'imputato.

[redacted] ha preliminarmente dichiarato di aver cominciato a lavorare per la [redacted] dall'88/89 fino al 2002 come dipendente. Si occupava di marketing, pubblicità e traduzioni. Successivamente aveva ricoperto le cariche di consigliere, amministratore delegato (dopo che era stato licenziato [redacted] e procuratrice.

Ha confermato che c'era stato un accordo della società col [redacted] al fine di ottenere un finanziamento per aprire altri negozi. Il progetto era partito nel 2011 allorché avevano aperto dei punti vendita diretti all'interno anche di centri commerciali in varie parti d'Italia: Orio, Roma, Serravalle, Linate, Milano, Bolzano, Perugia, Bari. Nell'ambito di questo progetto si era occupata del marketing della pubblicità, nonché della progettazione e dell'arredamento. Nel frattempo [redacted] intratteneva rapporti con il [redacted] finalizzati ad ottenere dei finanziamenti entro giugno/luglio 2011. A fine luglio anche la realizzazione dei punti vendita avrebbero dovuto essere completata, per poi aprire per il back to school a settembre.

Tuttavia il [redacted] non aveva erogato il mutuo nei tempi concordati.

Pertanto, [redacted] aveva dovuto finanziare il progetto con soldi propri.

Inoltre, non erano riusciti a pagare tutti i fornitori, i quali, a loro volta, non avevano consegnato la merce. L'apertura dei negozi era stata posticipata a novembre/dicembre 2011 in procinto dei saldi, così che ne erano conseguite grandi perdite. Peraltro, non era stato loro consegnato il campionario per la presentazione della stagione autunno/inverno 2012/2013 al Pitti nel gennaio del 2011. Tale circostanza aveva comportato ingenti perdite con una riduzione del fatturato del 40/45%.

L'assenza di liquidità non aveva consentito di pagare i dipendenti e gli stilisti per disegnare le nuove collezioni. E ciò aveva irrimediabilmente determinato il declino della società.

<sup>31</sup> Cfr. doc. n. 12 della memoria.

<sup>32</sup> Cfr. quietanze di versamento relative a pagamenti di imposte e tributi, sub. doc. n. 4 della nota di produzione documentale depositata dalla difesa in data 29.06.2018.

La teste ha inoltre confermato il comportamento di \_\_\_\_\_ come descritto da \_\_\_\_\_ i e i vizi dell'immobile di \_\_\_\_\_

\*\*\*

\_\_\_\_\_ è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 per aver omesso il versamento, entro il termine previsto delle ritenute, nonché del reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs 74/2000 per aver omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle annualità sopra indicate.

Nessun dubbio circa l'integrazione dei reati *de quibus* dal punto di vista materiale, come provato - e peraltro non contestato dalla difesa - dalle produzioni documentali del p.m., acquisite anche col consenso della difesa.

Altrettanto non può dirsi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo che è costituito dal dolo generico, ossia dalla mera consapevolezza della condotta omissiva.

Numerose sono state le pronunce giurisprudenziali sul tema della sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati di cui si tratta in caso di crisi economica.

La Suprema Corte in una recentissima decisione<sup>33</sup> ha richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 37425/2013 - secondo cui "*l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055)*".

E' emerso in maniera pacifica che \_\_\_\_\_ nel 2010, si era trovata in una situazione di crisi di liquidità a causa dei numerosi insoluti da parte dei negozi al dettaglio a cui \_\_\_\_\_ forniva le proprie calzature, i quali, a seguito della crisi che aveva colpito il mercato delle calzature non erano più riusciti ad onorare i propri debiti nei confronti di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, al fine di ovviare predetta crisi di liquidità, aveva pensato di avviare un programma di ristrutturazione della propria rete di vendita. Si era perciò rivolta al \_\_\_\_\_ col quale già in passato aveva intrattenuto buoni rapporti, che aveva promesso a parole un finanziamento di circa 2 milioni di euro.

<sup>33</sup> Cassazione Penale, Sezione III, 28 marzo 2017 (ud. 1 febbraio 2017), n.15235; Presidente Di Nicola, Relatore Mengoni.

Dopo una serie di trattative, che facevano ben sperare nell'erogazione del mutuo, il  
nella tarda primavera del 2011 comunicava di non poter effettuare l'erogazione.

Detta circostanza era stata l'inizio di una serie di conseguenze pregiudizievoli per la società  
che non aveva potuto portare a termine il programma di ristrutturazione e che, in assenza di  
liquidità, non aveva potuto onorare i debiti tributari.

Successivamente le trattative con il ..... erano riprese, con continue promesse,  
tentennamenti, concessioni di moratorie, ripensamenti e quindi intimazione di pagamento dei  
canoni di leasing. Nel frattempo, ..... per ovviare ai mancati impegni del ..... la  
versato ingenti somme a ..... impegnando anche il proprio patrimonio immobiliare.

Ciononostante, la società non era più riuscita a far rifiorire la propria attività così che nel  
maggio del 2016 è stata dichiarato il fallimento.

E' quindi emerso che ..... abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità ponendo in  
essere una serie di iniziative concrete, tutte documentalmente provate, dirette a consentirgli di  
recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per  
cause indipendenti dalla sua volontà.

Pertanto, il medesimo deve essere assolto in quanto non si ritiene integrato l'elemento  
soggettivo dei reati contestati.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.


ASSOLVE

..... dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 12.09.2018

Il giudice  
Flaviana Balloi



1<sup>a</sup> Sezione Penale  
Depositato in Cancelleria

IL - 8 OTT 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott.ssa Marta MARTINO